

LUNGAVITA SPECIAL NON FUMATORI TOP

Assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente a capitale costante e a premio annuo costante per non fumatori

Mod. GVPVIMNF - ed. 01/19

Condizioni di assicurazione

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019

Pagina lasciata intenzionalmente libera



DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Assicurato	La persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Beneficiario	La persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Cliente retail	Le persone fisiche e associazioni senza scopi di lucro. Sono altresì considerate come clienti retail le aziende che non soddisfano almeno due dei seguenti requisiti patrimoniali: <ul style="list-style-type: none">- totale di bilancio: € 20.000.000,00;- fatturato netto: € 40.000.000,00;- fondi propri: € 2.000.000,00.
Condizioni di assicurazione	Documento che disciplina in via generale il contratto di assicurazione.
Contraente	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
Data di decorrenza	Data indicata in polizza, per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
Età assicurativa	Età espressa in anni interi per cui le frazioni di anno inferiori a sei mesi sono trascurate mentre quelle pari o superiori sono considerate come anno compiuto (Es.34 anni e 6 mesi = 35 anni; 43 anni e 5 mesi = 43 anni). Tale età viene determinata alla decorrenza del contratto e si incrementa in funzione del tempo trascorso.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Polizza	Il documento che prova e disciplina il contratto di assicurazione.
Premio	L'importo che il contraente corrisponde a Generali Italia S.p.A..
Proposta di assicurazione	Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Recesso	Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Revoca	Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale del contratto	Anniversario della data di decorrenza.
Tasso di interesse tecnico	Rendimento finanziario annuo impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni a fronte del versamento dei premi.
Tasso di riattivazione	Tasso di interesse impiegato per la riattivazione del contratto, corrispondente al valore maggiore tra il tasso legale di interesse in vigore al momento della riattivazione e il tasso di interesse tecnico impiegato nel calcolo della prestazione.



PARTE I - PRESTAZIONI E PREMI DELL'ASSICURAZIONE

Art.1 Prestazioni assicurate

GENERALI ITALIA S.p.A. si impegna a pagare al beneficiario, in caso di decesso dell'assicurato o in caso di invalidità totale e permanente dello stesso entro la scadenza prestabilita, il capitale assicurato che resta costante per tutta la durata dell'assicurazione.

Qualora sia pagato il capitale in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato il contratto si estingue e nulla è più dovuto per il caso di decesso dell'assicurato.

Se alla scadenza l'assicurato è in vita e non è stata riconosciuta l'invalidità totale e permanente, il contratto si risolve e i premi versati restano acquisiti a Generali Italia a fronte dell'assicurazione prestata.

Rischio di decesso

La copertura assicurativa è garantita qualunque sia la causa del decesso, salve le esclusioni e le limitazioni di seguito specificate.

Esclusioni

È esclusa dall'assicurazione il decesso causato da:

- a. delitto doloso del contraente o del beneficiario;
- b. partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi;
- c. partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, operazioni militari. L'assicurazione copre il rischio in tutto il mondo tranne nei Paesi in cui c'è una situazione di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile: l'assicurazione non opera se l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità, o se l'assicurato si reca in un Paese dove c'è già una situazione di guerra o similari;
- d. eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni;
- e. guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; l'assicurazione è attiva se la patente è scaduta da non più di sei mesi;
- f. incidenti di volo se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto, o se è membro dell'equipaggio qualora non l'abbia dichiarato in fase assuntiva o successivamente;
- g. suicidio, se avviene nei primi due anni dell'assicurazione o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione;
- h. svolgimento di attività sportiva non dichiarata come praticata alla data della sottoscrizione della proposta di assicurazione o successivamente.

In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lettera a, per il quale non è prevista alcuna prestazione, Generali Italia corrisponde una prestazione pari alla somma dei versamenti di premio effettuati al netto dei diritti, in luogo di quella garantita.

Limitazioni

La copertura assicurativa è subordinata alla condizione che l'assicurato si sia sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti da Generali Italia.

Rischio di invalidità totale e permanente

Si intende colpito da invalidità totale e permanente l'assicurato che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica, comunque indipendente dalla sua volontà e oggettivamente accertabile, abbia perduto, in modo presumibilmente totale e permanente, la capacità all'esercizio della propria professione o mestiere e di ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini e abitudini.

Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i casi di invalidità totale e permanente che si verificano dopo il sessantacinquesimo anno di età dell'assicurato e quelli che si verificano per le stesse cause per le quali è esclusa la copertura del rischio decesso (si veda la sezione "Esclusioni" di questo stesso articolo, nel paragrafo "Rischio di decesso").



In quest'ultimo caso Generali Italia corrisponde una prestazione pari alla somma dei versamenti di premio effettuati, al netto dei diritti, in luogo di quella prevista garantita.

Dichiarazioni del contraente e dell'assicurato

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte di Generali Italia, le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze per le quali Generali Italia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Generali Italia stessa:

- a. quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
 - di annullare il contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di rifiutare qualsiasi pagamento se il decesso o l'invalidità totale e permanente si verificano prima che sia decorso il termine sopra indicato;
- b. quando non esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
 - di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - nell'ipotesi che il decesso o l'invalidità totale e permanente si verifichino prima che Generali Italia conosca il vero stato delle cose, o prima che Generali Italia abbia dichiarato di voler recedere dal contratto, di ridurre le prestazioni in proporzione della differenza tra il premio pattuito e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta la rettifica dei premi o delle prestazioni o l'eventuale risoluzione del contratto.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Art. 2 Definizione di assicurato non fumatore

Ai fini della presente copertura, l'assicurato è non fumatore se:

- non ha mai fumato (sigarette, sigari, pipa o altro), neanche sporadicamente, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti alla data di sottoscrizione della proposta di assicurazione, e
- l'eventuale sospensione del fumo non è avvenuta in seguito a consiglio medico a fronte di patologia preesistente.

Se l'assicurato, dichiaratosi non fumatore, inizia o ricomincia a fumare, anche sporadicamente, lo stesso o il contraente sono tenuti a darne immediata comunicazione scritta a Generali Italia S.p.A. mediante lettera raccomandata.

In caso di decesso o di invalidità totale e permanente dell'assicurato, Generali Italia verifica l'effettivo persistere nello stato di non fumatore dell'assicurato, che deve preventivamente consentire a Generali Italia tutte le indagini che essa ritenga necessarie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Al verificarsi del decesso dell'assicurato prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta da Generali Italia, o prima che la stessa, valutato il maggior rischio, decida di recedere dal contratto (art. 1 delle condizioni di assicurazione) la prestazione è ridotta in proporzione della differenza tra il premio pattuito ed il premio che sarebbe stato applicato qualora non fosse stato dichiarato lo stato di non fumatore dell'assicurato (art. 1893 c.c.).



Art. 3 Versamento dei premi e costi applicati

LUNGAVITA SPECIAL NON FUMATORI TOP prevede la corresponsione di una successione di premi annui da versare fino alla scadenza o, se precedente, fino alla data di decesso dell'assicurato o la data della denuncia di invalidità totale e permanente, in caso di suo riconoscimento.

Il versamento del premio può avvenire con:

- P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico presenti in agenzia
- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato¹
- assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità
- assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale
- pagamento in pari data da parte di Generali Italia di altra/e polizza/e.

Non è possibile il versamento dei premi in contanti. Il premio è comprensivo di imposta se presente la copertura complementare.

Sui premi sono applicati i seguenti costi:

- diritti, pari a €10,33 per il premio di perfezionamento ed a €0,77 per quelli di quietanza,
- cifra fissa, pari a € 36,00 per ogni annualità di premio e
- costo percentuale pari al 12%, calcolato sul premio al netto dei diritti di emissione o quietanza e della cifra fissa.

I premi annui possono essere corrisposti nella rateazione prescelta dal contraente; in tal caso ciascun premio annuo è maggiorato dell'addizionale di frazionamento di seguito indicata.

Addizionali di frazionamento	
Semestrale	2,0%
Quadrimestrale	2,5%
Trimestrale	3,0%
Bimestrale	3,5%
Mensile	4,5%

Il primo premio annuo, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero.

In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto versamento, con la sola eccezione dei versamenti a mezzo di addebito diretto SEPA (SDD), per i quali farà fede la comunicazione che il contraente riceve dalla banca circa l'addebito effettuato in favore di Generali Italia.

¹ Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi



PARTE II - VICENDE CONTRATTUALI

Art. 4 Conclusione ed entrata in vigore del contratto, durata e recesso

Conclusione del contratto

Il contratto si considera concluso nel momento in cui:

- Generali Italia abbia rilasciato al contraente la polizza o
- il contraente abbia ricevuto per iscritto comunicazione di assenso di Generali Italia.

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

Se si versa con bollettino di conto corrente postale, la data del versamento è quella apposta dall'ufficio postale.

Se si versa con P.O.S., assegno o bonifico bancario, la data di versamento è la data di accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia.

Se si versa con addebito diretto SEPA (SDD), la data di versamento, salvo il buon fine degli addebiti, è quella indicata in polizza per il versamento sia della prima rata di premio che di quelle successive.

Durata

La durata del contratto è pari all'intervallo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto scelta dal contraente. Per questo contratto la durata minima è pari a 2 anni e la durata massima è pari a 25 anni.

Recesso

Il contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui il contratto è concluso. La comunicazione di recesso deve essere inviata all'agenzia cui è assegnato il contratto con lettera raccomandata.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a partire dalla data di ricevimento presso l'agenzia della suddetta lettera raccomandata.

Generali Italia esegue il rimborso del premio, diminuito di eventuali imposte e della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto, entro trenta giorni dalla data di ricevimento in agenzia della lettera raccomandata, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

Generali Italia ha inoltre diritto al recupero delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, indicate nella proposta di assicurazione e in polizza.

Art. 5 Interruzione del piano di versamento dei premi: risoluzione

Il mancato versamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi trenta giorni dalla data stabilita per il suo versamento, la risoluzione del contratto e i premi versati restano acquisiti a Generali Italia a fronte dell'assicurazione prestata.

A giustificazione del mancato versamento del premio il contraente non può, in nessun caso, opporre che Generali Italia non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Art. 6 Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione

In caso di interruzione del versamento dei premi, il contratto potrà essere riattivato entro un anno dalla data stabilita per il versamento della rata di premio non corrisposta.

La riattivazione del contratto ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il versamento dell'ammontare dovuto - i valori contrattuali delle prestazioni come se non si fosse verificata l'interruzione del piano di versamento dei premi.

La riattivazione può avvenire solo su espressa richiesta scritta del contraente e accettazione scritta di Generali Italia, che può richiedere accertamenti sanitari e decidere tenendo conto del loro esito. La riattivazione è possibile solo previo versamento di tutti i premi arretrati.



PARTE III - PRESTAZIONI COMPLEMENTARI

Art. 7 Assicurazione complementare infortuni per il caso di morte

La prestazione dell'assicurazione principale può essere integrata, al momento della sottoscrizione del contratto, su richiesta del contraente, dall'assicurazione complementare infortuni per il caso di morte a capitale e premio annuo costanti.

La garanzia complementare è operante solo se espressamente indicata in polizza.

A questa assicurazione si applicano le disposizioni previste dalle presenti condizioni di assicurazione, in quanto compatibili e in quanto non derogate dalle norme di seguito indicate.

Prestazione assicurata

Nel caso in cui il decesso dell'assicurato avvenga, nel corso della durata contrattuale, in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni obiettivamente constatabili, per cause accidentali esterne, è pagato al beneficiario il capitale complementare infortuni, indicato in polizza, costante per tutta la durata del contratto.

Il capitale complementare infortuni è raddoppiato se il decesso dell'assicurato avviene per infortunio conseguente a incidente stradale.

Esclusioni

Oltre alle esclusioni previste per la prestazione principale, è escluso il decesso dovuto a lesioni causate da:

- partecipazione a corse e gare e alle relative prove e allenamenti, eccetto corse podistiche, gare di bocce, pesca, tiro, scherma e tennis;
- contaminazione nucleare o chimica, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- stato di ubriachezza, intossicazioni per abuso di psicofarmaci e per uso di sostanze stupefacenti o allucinogene o comunque condizioni psico-fisiche alterate.

È pure escluso il decesso:

- per malaria e per avvelenamenti nonché per infezioni non causate esclusivamente dalle lesioni subite in occasione dell'infortunio;
- per le conseguenze di interventi chirurgici e trattamenti non resi necessari dalle lesioni subite in occasione dell'infortunio.

Limiti della copertura assicurativa

Oltre alle limitazioni previste per la prestazione principale, la copertura complementare non opera se:

- le lesioni hanno influito su condizioni fisiche o patologiche dell'assicurato, preesistenti o sopravvenute, o sulla loro evoluzione.
- il decesso avviene dopo un anno dal giorno delle lesioni

Piano di versamento dei premi

Per avere diritto a questa prestazione il contraente deve versare i relativi premi annui di importo costante e indicato in polizza, che devono essere corrisposti insieme e con le stesse modalità previste per l'assicurazione principale. Sui premi è applicato un costo percentuale pari al 12%, calcolato sul premio al netto dei diritti e della cifra fissa.

Estinzione dell'assicurazione

Questa assicurazione complementare infortuni si risolve, non producendo qualsiasi valore ed effetto, e i relativi premi corrisposti restano acquisiti a Generali Italia:

- in caso di sospensione del versamento dei relativi premi;
- in caso di sospensione del versamento dei premi relativi all'assicurazione principale;
- alla scadenza stabilita in polizza;
- al compimento del 64° anno e 6 mesi di età dell'assicurato;
- in caso di annullamento del contratto a seguito di dichiarazioni false o reticenti con dolo o colpa grave.

Art. 8 Modalità di richiesta per i pagamenti di Generali Italia

Per tutti i pagamenti deve essere presentata a Generali Italia richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto.

Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere accompagnata da un documento di identità e dal codice fiscale dell'avente diritto, qualora non siano già stati presentati o siano scaduti.

Le informazioni per la corretta redazione della richiesta sono disponibili presso le agenzie. I documenti necessari per le richieste di pagamento sono:

in caso di decesso dell'assicurato:

- certificato di morte;
- relazione del medico curante sulla situazione sanitaria e sulle abitudini di vita dell'assicurato, con facoltà di utilizzo dell'apposito modulo predisposto da Generali Italia, nonché l'ulteriore documentazione che venisse eventualmente richiesta da Generali Italia (ad esempio cartelle cliniche relative a ricoveri subiti dall'assicurato in un arco temporale compatibile con l'usuale decorso della patologia rilevata dal medico curante; esami clinici; verbale del 118; verbale dell'autopsia ove eseguita; inoltre, in caso di decesso dovuto a causa diversa da malattia, verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di apertura di procedimento penale, copia dei relativi atti);
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata dal quale risulti se l'assicurato ha lasciato o meno testamento, ovvero che il testamento pubblicato è l'ultimo, valido e non sia stato impugnato, e l'eventuale indicazione degli eredi legittimi e testamentari se i beneficiari in caso di decesso dell'assicurato sono indicati in modo generico;
- l'eventuale copia del testamento pubblicato;

in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato:

- denuncia su apposito modello;
- un rapporto particolareggiato del medico curante (o del medico specialista) sulle cause e sul decorso della malattia o della lesione che ha prodotto l'invalidità.

In caso di invalidità dell'assicurato l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento è determinato con i criteri e le modalità previste all'art. 10.

Generali Italia si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'eventuale ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

Generali Italia esegue i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Art. 9 Beneficiario

Il contraente designa il beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione comunicandola per iscritto a Generali Italia o per testamento.

La designazione del beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il contraente e il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Generali Italia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto all'art. 1, il beneficiario abbia comunicato per iscritto a Generali Italia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del beneficiario richiede l'assenso scritto di quest'ultimo.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 del codice civile). In particolare, le somme corrispostegli a seguito del decesso dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 10 Denuncia, accertamento e riconoscimento dell'invalidità totale e permanente

Verificatasi l'invalidità totale e permanente dell'assicurato, l'assicurato stesso o altra persona che lo rappresenti, deve chiederne per iscritto il riconoscimento a Generali Italia, unitamente ad un rapporto particolareggiato del medico curante (o del medico specialista) sulle cause e sul decorso della malattia o della lesione che ha prodotto l'invalidità.

Ai fini dell'accertamento dell'invalidità, l'assicurato deve fornire tutte le informazioni sulle cause e sulle conseguenze dell'invalidità.

Dalla data di ricevimento di tale documentazione - data di denuncia - decorre il periodo di accertamento da parte di Generali Italia che, in ogni caso, non può superare i sei mesi.

Generali Italia si riserva di richiedere all'assicurato informazioni sulle predette cause e ulteriore documentazione medica in caso di particolari esigenze istruttorie. Ultimati i controlli medici Generali Italia comunica per iscritto al contraente, entro e non oltre il periodo di accertamento, se riconosce o meno lo stato di invalidità.

A partire dalla data di denuncia, i versamenti delle rate di premio dovute sono sospesi. In caso di mancato riconoscimento, il piano dei versamenti è riattivato e il contraente, informato tramite apposita comunicazione di Generali Italia, corrisponde le eventuali rate di premio sospese senza interessi.

Controversie

In caso di controversie di natura medica sulla liquidabilità della prestazione, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il collegio.

Il collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.



Art. 11 Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o vincolare le prestazioni. Tali atti diventano efficaci nei confronti di Generali Italia solo quando la stessa ne abbia fatto annotazione sulla polizza o su apposita appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle suddette garanzie richiede l'assenso scritto del pignoratario o vincolatario.

Art. 12 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui all'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute da Generali Italia al contraente o al beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Art. 13 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente².

Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
e-mail:generali_mediazione@pec.generaligroup.com

Art. 14 Sostituzione

Il contratto può essere stipulato in sostituzione di uno o più contratti di assicurazione sulla vita - espressamente richiamati nel documento di polizza - aventi medesima forma assicurativa. A seguito di tale operazione i contratti sostituiti rimangono privi di qualsiasi ulteriore effetto e la quota di premio non consumata, relativa al periodo di assicurazione coperto e non ancora trascorso, concorre alla riduzione del premio versato al perfezionamento di questo contratto.

Le "Limitazioni" di cui all'art. 1, relative al rischio di decesso, e le "Esclusioni" e "Limitazioni", di cui allo stesso articolo, relative al rischio di invalidità totale e permanente, sono applicate solo relativamente all'eventuale quota eccedente di capitale assicurato, pari alla differenza fra il capitale assicurato di questo contratto e quello, totale, relativo ai contratti sostituiti.

Qualora su uno o più dei contratti sostituiti fosse ancora operante il relativo periodo di carenza, - a parziale deroga di quanto previsto dal paragrafo "Limitazioni" relativo al rischio di decesso, di cui all'art. 1, e dai paragrafi "Esclusioni" e "Limitazioni" relativi al rischio di invalidità totale e permanente, di cui allo stesso art. 1, - si precisa che, per la parte di capitale assicurato coincidente con quella del contratto sostituito stesso, il periodo di carenza è ridotto del tempo per cui il contratto sostituito è rimasto in vigore.

Art. 15 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

La presente polizza non sarà in alcun modo operante e la Società non sarà tenuta ad erogare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza, l'erogazione di una prestazione o l'operatività delle garanzie possano esporre la Società a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.

² Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

